



*Comune di Cortona*  
*Provincia di Arezzo*

**OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento teso all'acquisizione sanante, ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001, delle aree, site in Camucia (lungo Viale Regina Elena, Via Lauretana e porzione di Piazza XXV Aprile), contraddistinte al Catasto del Comune di Cortona:** CF fgl 215 part 131 sub 2-3-10-11-24-13-14-15-17-18-19-21-22; CF fgl 215 part 130 sub 1-2-3-4-6-7-11-12-13 e CF fgl 215 part 552 sub 6-7-8; CF fgl 215 part 765, 766 e 129 sub 3; CF fgl 215 part 127 sub 6-9-11-12; CF fgl 215 part 624, 126 sub 2-6-7-8, 622 sub 3-9; CT fgl 215 part 625 CORTE; CF fgl 215 part 626 sub 5-6-7-8-9-10-11; CF fgl 215 part 125 sub 3-4-7-8-9-10-11-12-; CF fgl 215 part 101 sub 6-7-8-9-10-11-12-13; CF fgl 215 part 100 sub 2-3-4-5-9-10-11-14-15-16-17-18; CF fgl 215 part 99, 521e 300 sub 3-4-5; CF fgl 215 part 451 sub 1-2, part 529 sub 1-2-3, part 450 sub 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18; CT fgl 215 part 449 Corte; CT fgl 215 part 756 sub 1; CF fgl 215 part 664 e 64 sub 1-2-3-6-9-11-14; CF fgl 215 part 66 sub 9-10-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-52-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53; CF fgl 215 part 70 sub 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-39-40-41; CF fgl 215 part 448 sub 7-9-10-11-12-13-14-15-16-17; CF fgl 215 part 693 sub 1 e 72 sub 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 e part 73 sub 1; CF fgl 215 part 291-292; CF fgl 215 part 73 sub 2-3-4-6-7-10-11-12; CT fgl 215 part 549 e CF fgl 215 part 74 sub 7-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-33-34-35; CF fgl 215 part 75 sub 1-2-9-10-12-13-14-15; CF fgl 215 part 77 e 76 sub 3-4-5; CF fgl 215 part 293 sub 13-14-15; CF fgl 215 part 86 sub 1-2-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, part 86 sub 1-2 e part 85 sub 7-8-9-11-12-13-14-15-16-19-20; CT fgl 215 part 564 Corte; CT fgl 215 part 153 e CF fgl 215 part 155-152-151 sub 3-4; CF fgl 215 part 307 sub 7-8-9-10; CF fgl 215 part 379 sub 2; CF fgl 215 part 758 sub 3, part 176 sub 3, part 405 sub 1-2-3-4, part 757 sub 1-2-3-6-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-21-23-24-25-26-27-28; CT fgl 215 part 695, 710, 696 Corte; CF fgl 215 part 748, part 177 sub 5-6-7-8, part 320 sub 13-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-30-31; CT fgl 215 part 463 e CF fgl 215 part 1203, 658 e 326 sub 19; CF fgl 215 part 364 sub 5; CF fgl 215 part 344 sub 5-6-7-8-9-10; CT fgl 215 part 640; CF fgl 215 part 343 sub 4-6-7; CF fgl 215 part 680 e 345 sub 1; CF fgl 215 part 324 sub 6-7-8; CF fgl 215 part 114 sub 2-3-5-7-9-10-11-13-14-15-16; CF fgl 215 part 355 sub 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17; CF fgl 215 part 145 sub 8-11-12; CF fgl 215 part 146 sub 4-8-10-12-13, part 147 sub 3-4; CF fgl 215 part 136 sub 7-8-; CF fgl 215 part 144 sub 5-7-8-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27-29-30-32-33-34-37-38-39-40-42-43-45; CF fgl 215 part 141 sub 4-5-7-8; CF fgl 215 part 140 sub 1-4; CF fgl 215 part 139 sub 1-3-5; CF fgl 215 part 138 sub 10-11-12; CF fgl 215 part 410 sub 4, part 411 sub 1, part 137 sub 2-4-5 **(e meglio individuate – anche con riguardo alla formale titolarità delle medesime – negli Allegati A e B alla presente comunicazione)**

.....

**PREMESSO:**

- **che** il Comune di Cortona con deliberazione n. 344 dell'8/07/1989 approvava il progetto di massima di riqualificazione urbana della frazione di Camucia con riferimento ad opere di illuminazione, arredo urbano ed opere stradali, per una spesa complessiva di Lire 4.000.000.000 nonché il progetto esecutivo - I Stralcio funzionale dei lavori di riqualificazione di Viale Regina Elena e Via Lauretana (le due Vie principali della predetta frazione) consistenti nella realizzazione dei marciapiedi su ambi i lati, dei passaggi pedonali e della pubblica illuminazione, per l'importo di

Lire 1.000.000.000, rimettendo, infine, ad un successivo atto deliberativo l'approvazione del piano particellare di esproprio e dell'elenco dei soggetti espropriandi;

- **che** con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 1860 del 20/11/1991:

i. veniva avviata, con l'approvazione del piano particellare di esproprio, la procedura di esproprio per l'acquisizione delle aree (ai lati e lungo tutto Viale Regina Elena e Via Lauretana) su cui realizzare le opere di cui al succitato I Stralcio;

ii. veniva dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'intervento nonché disposta l'occupazione d'urgenza delle aree comprese nel piano particellare d'esproprio;

- **che** con propria deliberazione n. 68 del 22/01/1992, la Giunta Comunale integrava il piano particellare di esproprio con riguardo a Viale Regina Elena;

- **che** in data 29/10/1991 veniva sottoscritto il contratto di appalto, Rep. 6972, con la Ditta MI-CS Srl di Poppi (AR) - previamente individuata a seguito di licitazione privata – avente ad oggetto i lavori di riqualificazione di Viale Regina Elena e Via Lauretana di cui al succitato progetto esecutivo-I Stralcio funzionale;

- **che** nel mese di Dicembre 1991 venivano avviate le procedure per l'esproprio (poi non concluse) delle aree interessate dai suddetti lavori;

- **che** con deliberazione n. 350 del 16/03/1994, la Giunta Comunale, a seguito del completamento delle opere, approvava il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, attestando, così, l'intervenuta realizzazione dei marciapiedi, dei passaggi pedonali e della pubblica illuminazione lungo Via Lauretana e Viale Regina Elena e segnatamente sulle aree meglio individuate – anche con riguardo alla formale titolarità delle medesime – negli allegati A e B alla presente comunicazione facenti parte integrante e sostanziale della medesima;

**PREMESSO**, altresì,

-**che** con deliberazione n. 282 del 30/12/2003, la Giunta comunale approvava, nell'ottica di proseguire la riqualificazione urbana della frazione di Camucia - ed in continuità con i suddetti lavori eseguiti lungo Via Lauretana e Viale Regina Elena - la sistemazione di porzione di Piazza XXV Aprile (ad oggi contraddistinta anch'essa con il toponimo Viale Regina Elena) mediante la posa in opera di opportuna pavimentazione (in funzione anche di marciapiede in prosecuzione, di fatto, di quello realizzato lungo Viale Regina Elena);

- **che**, a tal proposito, in data 4/3/2004 il Comune di Cortona comunicava agli intestatari catastali della porzione di cui sopra, l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DPR 08.08.2001, n. 327;

- **che** con nota prot. n. 18905 del 2/8/2006, avente ad oggetto "*Espropriazione di Piazza XXV Aprile in Camucia*", il Comune di Cortona inviava ai soggetti espropriandi bozza definitiva di accordo bonario per la cessione delle aree interessate dall'intervento, avvisando che, in caso di mancata accettazione della proposta, l'Amministrazione avrebbe proceduto con i decreti di esproprio;

- **che** i lavori di cui sopra - i quali hanno interessato le aree meglio individuate, anche con riguardo alla formale titolarità delle medesime, negli allegati A e B alla presente comunicazione facenti parte integrante e sostanziale della stessa – sono stati ultimati dall'anno 2004;

**ACCERTATO:**

- **che** le aree su cui sono stati realizzati la pavimentazione-marciapiede (su porzione di Piazza XXV Aprile), i marciapiedi, i passaggi pedonali, su cui sono stati apposti i pali della pubblica illuminazione previa realizzazione della relative rete e su cui, successivamente, sono state, altresì, collocate delle panchine e delle fioriere, risultano ancora intestate a privati e, dunque, risultano ancora formalmente di proprietà privata, posto che non è mai intervenuto alcun atto di cessione delle stesse in favore del Comune di Cortona né è mai stato adottato alcun decreto di esproprio;

- **che** tali aree consistenti in strisce di terreno della larghezza massima di circa metri 3 e poste (ad eccezione della pavimentazione-marciapiede su porzione di Piazza XXV Aprile) fra le sedi stradali di Viale Regina Elena e Via Lauretana e gli edifici per lo più condominiali ad esse frontistanti,

occupate dagli inizi del 1992, e meglio evidenziate con colore rosso nella allegata planimetria (All. B) sono state trasformate in modo sostanziale ed irreversibile in quanto l'Amministrazione, nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana della frazione di Camucia, ha realizzato sulle stesse (lungo tutta Via Lauretana e Viale Regina Elena, su ambo i lati delle medesime) i marciapiedi, i passaggi pedonali e la pubblica illuminazione, destinandole così, in modo permanente, alla fruizione collettiva;

- **che** anche la porzione (meglio evidenziata con colore rosso nella allegata planimetria: All. B) della Piazza XXV Aprile (ad oggi contraddistinta anch'essa con il toponimo Viale Regina Elena) su cui è stata realizzata, nel 2004, previa sua occupazione (e conseguente trasformazione in modo sostanziale ed irreversibile e destinazione permanente della stessa alla fruizione collettiva) una pavimentazione-marciapiede della larghezza massima di circa metri quattro partendo dal limite esterno della rotatoria antistante la stessa Piazza XXV Aprile, risulta ancora intestata a privati e, dunque, risulta ancora formalmente di proprietà privata, posto che non è mai intervenuto alcun atto di cessione della stessa in favore del Comune di Cortona né è mai stato adottato alcun decreto di esproprio;

- **che** il Comune di Cortona provvede da sempre, da quando, cioè, le suddette opere sono state realizzate, alla manutenzione ed alla pulizia delle stesse e delle aree su cui insistono;

- **che** le aree in questione pur risultando a tutt'oggi ancora intestate a privati e, dunque, pur risultando ancora formalmente di proprietà privata, sono in realtà continuamente utilizzate e fruite, unitamente, ovviamente, alle opere realizzate sulle stesse, dalla collettività delle persone che se ne servono anche per accedere alla numerose attività, commerciali e non, presenti lungo ambo i lati di Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché su Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena;

**ATTESO** che le opere realizzate sulle aree *de quibus* e dunque le aree stesse, soddisfano ed integrano un chiaro, evidente ed attuale interesse pubblico, dal momento che consentono il passaggio e transito dei pedoni, in sicurezza e confort, lungo ambo i lati di Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché sulla porzione di Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena più prossima alla rotatoria presente alla confluenza di Viale Regina Elena sulla S.R. 142 (pedoni che, diversamente, dovrebbero transitare all'interno delle sedi stradali delle assai trafficate Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché all'interno della predetta rotatoria e dunque della stessa S.R. n. 142, con grave pericolo per la loro stessa incolumità) e permettono altresì l'accesso alle numerose attività, commerciali e non, presenti lungo ambo i lati di Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché su Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena;

**RILEVATO** che il predetto interesse pubblico (soddisfatto dalle opere *de quibus*) è indubbiamente prevalente rispetto all'interesse privato alla restituzione delle aree stesse ai rispettivi formali proprietari, previa, conseguentemente, rimozione delle opere ivi realizzate e tanto più perché i formali titolari delle aree in questione (anch'essi fruitori delle suddette opere risiedendo, la maggior parte di essi, nei fabbricati realizzati lungo Via Lauretana e Viale Regina Elena e su Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena) non si sono mai opposti alla realizzazione delle prefate opere né ne hanno mai ostacolato l'utilizzo da parte della collettività: cosa, questa, chiaro indice e prova del disinteresse dei privati per tali aree, che rende viepiù recessivo, rispetto al suddetto interesse pubblico, l'interesse privato di cui sopra;

**RILEVATO**, inoltre, che il mantenimento delle opere *de quibus* e la loro gestione, da parte del Comune di Cortona (a seguito della definitiva acquisizione delle aree su cui le medesime sono state realizzate), non esclude né preclude che anche coloro che risultano attualmente titolari di tali aree – proprietari e comproprietari dei fabbricati antistante tali opere - possano utilizzarle (*rectius* possano continuare ad utilizzarle così come hanno sempre fatto anche per accedere alle proprie unità immobiliari) conformemente alla loro attuale e naturale destinazione (trattandosi, appunto, di strisce di terreno, della larghezza massima di circa metri 3, poste fra le sedi stradali di Viale Regina Elena

e Via Lauretana e gli edifici ad esse frontistanti nonché, quanto alla porzione della Piazza XXV Aprile, di strisce di terreno della larghezza di metri quattro lungo la suddetta rotatoria;

**CONSIDERATO** che se da un lato il mantenimento delle opere realizzate ed il permanere del loro utilizzo da parte della collettività (per il soddisfacimento del suddetto interesse pubblico) è esigenza davvero imprescindibile, dall'altro si impone la regolarizzazione della situazione venutasi a creare mediante l'acquisizione della piena proprietà delle aree medesime così da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'interesse pubblico all'acquisizione delle aree ed al conseguente mantenimento delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, pavimentazione-marciapiede, passaggi pedonali e pubblica illuminazione) ivi realizzate è attuale e prevalente rispetto all'interesse privato alla loro restituzione previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto la rimozione delle suddette opere pregiudicherebbe il passaggio pedonale, in sicurezza e confort, lungo Via Lauretana e Viale Regina Elena (ovverosia lungo le due vie o strade principali della frazione di Camucia) nonché sulla porzione di Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena più prossima alla rotatoria presente alla confluenza di Viale Regina Elena sulla S.R. 142: passaggio pedonale che, appunto, diversamente, dovrebbe avvenire all'interno delle sedi stradali di Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché all'interno della predetta rotatoria e dunque della stessa S.R. n. 142 con grave pericolo per la stessa incolumità dei passanti;

**RILEVATO** che:

- non è neppure ipotizzabile spostare gli attuali marciapiedi (ancorché magari riducendone la larghezza) all'interno delle attuali sedi stradali di Via Lauretana e Viale Regina Elena, posto che, così facendo, non solo si verrebbe a restringere davvero troppo (tenuto conto dello stesso rilevante traffico veicolare da esse sostenuto) la larghezza delle medesime (che lo ricordiamo sono le vie o strade principali della frazione di Camucia) ma si verrebbero pure ad eliminare gli spazi a parcheggio pubblico attualmente esistenti ai lati delle predette sedi stradali e già adesso insufficienti con riguardo sia alle numerose attività, commerciali e non, presenti lungo Via Lauretana e Viale Regina Elena sia ai residenti della zona; se poi all'interno delle attuali sedi stradali di Via Lauretana e Viale Regina Elena si volessero, addirittura, allocare sia gli attuali marciapiedi (ancorché magari riducendone la larghezza) sia gli attuali spazi a parcheggio pubblico, Via Lauretana e Viale Regina Elena diverrebbero piuttosto degli stretti "vicoli" o "viuzze", in alcun modo in grado di sostenere l'attuale traffico veicolare e, quindi, in definitiva in alcun modo funzionali ai residenti ed alle numerose attività, commerciali e non, presenti nella zona;

- analogamente non è proprio ipotizzabile spostare (ancorché magari riducendone la larghezza) l'attuale pavimentazione-marciapiede che insiste su porzione della Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena all'interno della sede stradale della rotatoria in quanto, così facendo, si finirebbe per restringerne la larghezza compromettendo, così, la funzionalità e la sicurezza di una rotatoria di fondamentale importanza per la circolazione e lo smaltimento del traffico veicolare nel centro di Camucia;

**CONSIDERATO** pertanto che alla restituzione delle aree ai titolari delle medesime previa rimozione delle opere ivi realizzate e ripristino dello stato dei luoghi non potrebbe che far seguito, il giorno immediatamente successivo, l'avvio del procedimento per l'acquisizione delle stesse aree al patrimonio indisponibile del Comune di Cortona ai fini della conseguente realizzazione su di esse delle medesime opere precedentemente rimosse, con un conseguente ingiustificato, irrazionale ed elevato esborso di denaro pubblico, davvero eccessivo e sproporzionato rispetto allo stesso valore delle aree *de quibus* (strisce di terreno, di massimo circa tre metri di larghezza, poste fra una schiera di fabbricati per lo più condominiali e le sedi stradali di Via Lauretana e Viale Regina Elena nonché poste a ridosso di una rotatoria, del tutto inedificabili e naturalmente destinate, per la loro stessa

collocazione, a marciapiedi pubblici); per non parlare del fatto che nelle more della rimozione delle suddette opere e della loro nuova realizzazione - e contestuale acquisizione delle relative aree - oltre ai gravi problemi di traffico e circolazione che verrebbero a crearsi nella frazione di Camucia, con inevitabili ripercussioni anche per Cortona, cui si accede attraversando la stessa Camucia, Via Lauretana e Viale Regina Elena le due vie o strade principali della frazione di Camucia, resterebbero prive di marciapiedi e di pubblica illuminazione;

**RILEVATO** che nell'attuale quadro normativo è previsto che qualora l'Amministrazione Comunale utilizzi, senza titolo, beni, per scopi di interesse pubblico, la stessa, valutati gli interessi in conflitto, può disporre, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 che tali beni siano acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente, dietro la corresponsione di quanto previsto dal succitato articolo;

**RITENUTO**, dunque, per tutte le ragioni sopra esposte, che, nella circostanza, sussistono tutti gli elementi e le condizioni per procedere all'acquisizione sanante, ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001 delle suddette aree, meglio individuate – anche con riguardo alla formale titolarità delle medesime – negli Allegati A e B alla presente comunicazione;

**VISTA** la relazione (Allegato C alla presente comunicazione anch'esso facente parte integrante e sostanziale della medesima) contenente la stima del valore delle aree in questione e sulla base del quale calcolare, poi, le poste, indennitarie e risarcitorie (nei limiti ovviamente di quanto non prescritto), previste dal cit. art. 42bis e di spettanza dei soggetti formalmente titolari delle aree interessate;

**VISTA** la giurisprudenza in materia secondo cui *“l'atto ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 va preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al privato di interloquire attivamente con l'Autorità pubblica per l'esercizio dei propri diritti partecipativi (Cons. di Stato sez. IV, 13/4/2016 n.1465; in termini ex variis T.A.R. Veneto sez. II, 16/2/2016 n.170: “La determinazione resa nell'ambito della procedura di cui all'art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001 è connotata da un'amplissima e rilevante discrezionalità che non può prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento quando sia iniziata d'ufficio”)* ed eventualmente pure di rappresentare la propria disponibilità ad una cessione bonaria delle aree medesime anche mediante atto di compravendita (disponibilità sino ad oggi non manifestata);

**RILEVATO** che, stante il davvero elevato (rectius elevatissimo) numero di soggetti formalmente titolari delle aree (quasi tutte in comproprietà indivisa) interessate dalle opere *de quibus* (ben oltre 340 e segnatamente oltre 100 con riguardo alle aree lungo Via Lauretana, oltre 220 con riguardo alle aree lungo Viale Regina Elena ed oltre 14 con riguardo alla porzione di Piazza XXV Aprile/Viale Regina Elena), inviare una comunicazione di avvio del presente procedimento personalmente a ciascuno dei soggetti coinvolti, si rivelerebbe un adempimento particolarmente gravoso e che, dunque, ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 della L.n. 241/1990 (applicabile anche all'istituto dell'acquisizione sanante, in assenza di una diversa e specifica disposizione prevista nell'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001) che consente di poter far ricorso, in tal caso, a *“forme di pubblicità (della comunicazione) idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione”* procedente, ravvisate, tali forme, in analogia con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001: i. nella pubblicazione della presente comunicazione (con i relativi allegati) all'albo pretorio del Comune di Cortona, nel sito istituzionale del Comune di Cortona al seguente link <https://www.comunedicortona.it/> e nel sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link <https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio>; nella pubblicazione di un avviso/estratto della presente comunicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale

**Tutto ciò premesso e per tutti i suesposti motivi**

### **COMUNICA**

**l'avvio del procedimento teso all'acquisizione sanante, ex art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, al patrimonio indisponibile del Comune di Cortona, delle aree di cui all'oggetto e meglio individuate – anche con riguardo alla formale titolarità delle medesime – negli Allegati A e B alla presente comunicazione facenti parte integrante e sostanziale della stessa**

A tal proposito fa presente che:

- a)** l'organo competente a deliberare l'acquisizione sanante *de qua* è il Consiglio Comunale;
- b)** il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Luana DELLA GIOVAMPAOLA;
- c)** la presente comunicazione di avvio del procedimento ed i relativi allegati (All. A Elenco dei soggetti intestatari delle aree interessate; All. B Individuazione aree-elaborato grafico; All. C Relazione di stima del valore venale delle varie aree sulla base del quale calcolare le stesse poste, indennitarie e risarcitorie - nei limiti ovviamente di quanto non prescritto - previste dal cit. art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001), sono pubblicati telematicamente per trenta giorni consecutivi, a decorrere dall' 11/01/2023, nell'Albo Pretorio del Comune di Cortona, sulla pagina web del Comune di Cortona all'indirizzo <https://www.comunedicortona.it/>, sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio>, oltre che, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana BURT e su un quotidiano a diffusione nazionale *Il Foglio* ed. nazionale e su due quotidiani a diffusione locale: *La Repubblica* ed. regionale ed il *Corriere di Arezzo*;
- d)** ciascuno dei soggetti formalmente titolari delle suddette aree e, quindi, interessati dalla presente comunicazione, ha facoltà entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione e cioè entro la data del 10/02/2023:
  - d.1)** di formulare osservazioni, anche ai fini della determinazione dell'indennizzo da liquidare in favore degli aventi diritto, (direttamente al Comune di Cortona tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.cortona.ar.it](mailto:protocollo@pec.comune.cortona.ar.it) oppure mediante raccomandata A/R, indirizzata a: Comune di Cortona – Segreteria Generale Piazza della Repubblica n. 13, 52044 Cortona (AR)) che verranno valutate dal Consiglio Comunale ai fini delle definitive determinazioni;
  - d.2)** di rappresentare la propria disponibilità ad una cessione bonaria delle aree medesime anche mediante atti di compravendita;
- e)** entro i successivi 120 giorni dalla scadenza dei 30 gg di cui alla precedente lettera d) il procedimento verrà concluso e nel caso in cui ciò non avvenisse ciascuno dei soggetti formalmente titolari delle suddette aree potrà proporre ricorso, dinanzi al T.A.R. Toscana, ex art. 117 del Codice del Processo Amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/ 2003, e ss.mm.ii., si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Il Segretario comunale/Dirigente  
Dott.ssa Luana Della Giovampaola